

Aula 'A'



REPUBBLICA ITALIANA

9065.06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -

R.G.N. 1928/04

Dott. Michele DE LUCA - Consigliere -

Cron. 9065

Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Stefano MONACI - Consigliere -

Ud. 22/02/06

Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FERRATO PIERLUIGI, nella qualità di socio illimitatamente responsabile della Impresa Edile FERRATO PIERLUIGI & G. s.n.c. che in quella di amministratore unico di EDILFERRATO srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI N. 180, presso lo studio dell'Avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ANIELLO SCETTINO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2006 PIERLUIGI FERRATO, IMPRESA EDILE PIERLUIGI FERRATO &

1017 RICHIEDENTE S, PIERLUIGI FERRATO, G. s.n.c., PIERLUIGI



RISULTATO, INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 200/03 della Corte d'Appello di

BOLOGNA, depositata il 13/10/03 - R.G.N. 403/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 22/02/06 dal Consigliere Dott. Luciano

VIGOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

A seguito di infortunio sul lavoro occorso il 22 novembre 1993 a ~~Pignino Francesco~~, caduto da un tetto in ristrutturazione mentre lavorava alle dipendenze dell'Impresa Edile F.lli ~~Paderno Salvatore~~ e ~~Raimondo~~ snc, incaricata dalla Impresa Edile Ferrato s.n.c. di eseguire lo smontaggio del tetto in eternit, nell'ambito di un più vasto appalto conferito a quest'ultima dalla FMI s.a.s. per la ristrutturazione della sede aziendale, il Tribunale di Parma (per quanto rileva in questa sede) ha condannato la Edilferrato s.r.l., già Impresa Edile ~~Ferrato Pietro~~ e ~~Ferrato Giovanni~~ snc, ~~Ferrato Pietro~~ e gli eredi di ~~Ferrato Giovanni~~, l'Impresa Edile F.lli ~~Paderno Salvatore~~ e ~~Raimondo~~ snc., ~~Paderno Salvatore~~ e ~~Paderno Raimondo~~ – in solido tra loro – a risarcire a ~~Pignino Francesco~~ i danni biologico, morale e per inabilità lavorativa temporanea e permanente, con detrazione di quanto già percepito dall'INAIL; aveva condannato altresì le stesse parti a rimborsare all'INAIL il costo dell'infortunio; aveva condannato infine, nei rapporti interni tra coobbligati in solido, la Edilferrato s.r.l. ed i soci della stessa a tenere indenni e a manlevare la F.lli ~~Paderno~~ ed i suoi soci nella misura del 70% delle somme liquidate a favore di ~~Pignino Francesco~~.

Con sentenza in data 13 ottobre 2003 la Corte di appello di Bologna rigettava (per quanto ora interessa) gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 18 febbraio 2000 dal sig. ~~Ferrato Pietro~~ (appellante principale) e dalla Edilferrato s.r.l. (appellante incidentale) contro il sig. ~~Francesco Pignino~~ e nei confronti dell'Impresa Edile F.lli ~~Paderno Salvatore~~ e ~~Raimondo~~ s.n.c., nonché contro ~~Paderno~~



~~Sebastiano Giuseppe~~ e ~~Paolo Raimondo~~ in proprio , INAIL ed altri litisconsorti.

La Corte di Bologna ha disatteso l'assunto della Edilferrato secondo cui esclusiva responsabile dell'incidente sarebbe la F.lli ~~Podano~~ snc la quale aveva la piena e completa gestione del rapporto di lavoro. Ha rilevato il giudice del gravame che l'Impresa Edile ~~Ferrato~~ aveva la responsabilità, ribadita dalle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza della USL, del piano di sicurezza delle operazioni di smontaggio del tetto nei confronti sia dei propri dipendenti che di quelli della F.lli ~~Podano~~ snc, cui aveva subappaltato parte dei lavori. Proprio nella concreta inadempienza a detti obblighi, correttamente Il Tribunale aveva ravvisato la maggiore responsabilità dell'Impresa Edile ~~Ferrato~~


La Corte di appello ha, del pari, rigettato la censura di ~~Ferrato~~ ~~Podano~~ che si era doluto della estensione nei suoi confronti della condanna della Edilferrato, quale socio ed amministratore della stessa, che peraltro aveva la forma di società a responsabilità limitata. Ha sottolineato la Corte di merito che detta società derivava dalla trasformazione di una società in nome collettivo, intervenuta il 1° febbraio 1995, dopo l'infortunio di cui è causa, e di detta società erano soci lo stesso ~~Ferrato Podano~~ e ~~Ferrato Giuseppe~~ entrambi convenuti personalmente in giudizio in tale loro qualità, sicché doveva applicarsi l'art.2499 c.civ.. Ha sottolineato la Corte di Bologna che ~~Ferrato Podano~~ era stato convenuto e si era costituito oltre che quale legale rappresentante della srl, anche quale socio della snc all'epoca dei fatti di causa.



Il giudice di appello ha pure disatteso l'assunto del Ferrato secondo cui la prestazione del lavoratore infortunato era riconducibile esclusivamente, e senza ingerenze dell'Impresa Edile Ferrato, subappaltante, alla sola gestione della F.lli Padovani snc, sicché solo quest'ultima e i suoi soci avrebbero dovuto rispondere all'infortunio.

In particolare, era accertato che il Pignone era munito di cintura di sicurezza che però non era ancorata ad idonee funi fisse ed erano altresì assenti ponteggi o piani di calpestio. Vi era stato il mancato rispetto del piano di sicurezza per lo smantellamento del tetto, che faceva carico all'Impresa Ferrato, di precise norme antinfortunistiche connesse al piano di smaltimento dell'eternit e la cui originaria omessa predisposizione il Ferrato aveva anche ricevuto, pochi giorni prima, specifiche prescrizioni dal Servizio di Medicina del Lavoro della USL, con ordine di sospensione dei lavori. Il Tribunale aveva evidenziato altresì come detta impresa avesse adempiuto solo formalmente ai propri doveri, portando sul cantiere (e fu proprio Ferrato Pignone a farlo) le cinture di sicurezza che gli operai avrebbero dovuto utilizzare, ma aveva omesso di predisporre funi di ancoraggio e ponteggi adeguati (che, sempre Ferrato Pignone dispose fossero eseguiti solo il giorno seguente all'infortunio).

Secondo la Corte di appello, gli obblighi di cui all'art.2087 c.civ. facevano carico anche al committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire.



Alla luce di tali considerazioni doveva anche escludersi il concorso del Piraino nella determinazione dell'infortunio.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre per due motivi ~~Pietro Ferrato~~ quale socio illimitatamente responsabile della Impresa Edile Ferrato ~~Pietro~~ & ~~Giuseppe~~ s.n.c. e quale amministratore unico della Edilferrato s.r.l. contro ~~Francesco Piraino~~, l'Impresa Edile F:lli ~~Padano Sabatino~~ e ~~Raimondo~~ s.n.c., nonché contro ~~Padano Sabatino Giuseppe~~ e ~~Padano Raimondo~~ contro l'INAIL, soggetti che, seppure intimati, non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Col primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt.2498, 2499 e 2500 c.civ. e sostiene che correttamente il giudice di appello riporta il principio generale secondo cui la trasformazione di una società in nome collettivo in altra avente personalità giuridica non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità; ma, partendo dalla corretta affermazione che ~~Pietro Ferrato~~, socio della ~~Ferrato~~ s.n.c. e pure socio della Edilferrato s.r.l., così trasformatasi la prima, deve illimitatamente ritenersi responsabile per le originarie obbligazioni facenti carico alla società in nome collettivo, la Corte erroneamente aveva applicato la citata normativa alla fattispecie in esame, laddove la censura operata dal ricorrente investiva altra e ben diversa circostanza.

Infatti il Tribunale, nell'accogliere la domanda di risarcimento avanzata da ~~Pietro Francesco~~ nei confronti della Edilferrato s.r.l. e del

soci, aveva violato l'art.2472 c.civ. secondo cui nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde solo essa stessa col proprio patrimonio.

Si trattava di questione con concernente gli effetti della trasformazione societaria, bensì l'altra che investe la portata della pronunzia, il cui contenuto è diretto erroneamente a ~~Ferrato~~ ~~Pietro~~ nella qualità di socio della società a responsabilità limitata e non della precedente società di persone, e neppure diretta contro soggetto tenuto quale socio di società di persone trasformata in soggetto a responsabilità limitata: se tale era stato il pensiero del primo giudice, la sentenza sarebbe stata comunque da riformare sotto il profilo della omessa e/o insufficiente motivazione.

Il motivo – che si sviluppa secondo argomentazioni non del tutto lineari e chiare (sopra sintetizzate seguendo il loro svolgimento testuale), in particolare nel riferimento all'art.2472 c.civ., e inammissibilmente attinenti in buona misura anche alla sentenza di primo grado –, non merita accoglimento.

Risulta, infatti, dalla lettura della sentenza della Corte di appello che ~~Pietro Ferrato~~ era stato evocato in giudizio, non solo come legale rappresentante della Edilferrato s.r.l., ma anche quale socio della ~~Ferrato~~ s.n.c. all'epoca dei fatti di causa e quindi la condanna era fondata sulla di lui veste di socio illimitatamente responsabile della società di persone.

A tale proposito il giudice di appello ha posto bene in evidenza che al momento dell'infortunio (1993), non era ancora intervenuta la


trasformazione della società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, attuata il 1° febbraio 1995.

I principi sugli effetti della trasformazione delle società sono stati, invece, correttamente applicati quando si è trattato di affermare la responsabilità della società a responsabilità limitata risultante dalla trasformazione della società in nome collettivo, laddove la Corte di appello ha ritenuto che il mutamento della forma societaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non comporta mutazione soggettiva.

Del pari correttamente, ai sensi dell'art.2499 c.civ., la Corte di merito ha affermato che la trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione: che vi sia stata una tal forma di dissenso dei creditori non è stato minimamente dedotto.

Col secondo motivo si denuncia l'erronea individuazione ed applicazione delle norme di cui agli artt.1655 e 1656 c.civ. e vizi di motivazione.

Sostiene il ricorrente che la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto la corresponsabilità della Edilferrato in ordine alla verifica dell'evento per mancato rispetto da parte della medesima del piano di



sicurezza per lo smantellamento del tetto, quale responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche connesse a tale attività.

A tal proposito, argomenta il ~~Ferrato~~ che altro è la predisposizione del piano di sicurezza per lo smantellamento del tetto, dotando il cantiere degli strumenti idonei a scongiurare eventi dannosi, responsabilità che il ~~Ferrato~~ aveva effettivamente assunto, stante l'assenza di interventi a tutela dei propri dipendenti da parte dell'Impresa ~~Podano~~, altro è la responsabilità che la legge ricollega in ambito antinfortunistico al datore di lavoro nell'ambito di un contratto di subappalto, responsabilità non ravvisabile per il committente che si era astenuto da qualsiasi ingerenza nella esecuzione delle opere: le norme di prevenzione sono di diritto pubblico; del tutto irrilevanti erano, perciò, eventuali accordi privati.

Nel caso in esame era risultato ed era stato affermato dai giudici di entrambi i gradi che l'impresa ~~Podano~~ s.n.c. era organizzata imprenditorialmente, sicché gli obblighi di vigilanza gravavano sui suoi titolari, non essendo provata alcuna ingerenza della Edilferrato nell'attività della subappaltatrice la quale aveva una propria struttura imprenditoriale, proprie attrezzature e gestione tecnica ed organizzativa autonoma, come avrebbe accertato la sentenza impugnata che, tuttavia, aveva addossato alla Edilferrato una percentuale di corresponsabilità addirittura superiore a quella della Impresa ~~Podano~~.

Si sarebbe dovuto tenere, inoltre, nel dovuto conto il concorso di colpa del ~~Podano~~ che aveva ommesso di assicurare la fune di trattenuta della cintura di sicurezza della quale era stato dotato.

Il motivo è infondato.



Il ricorrente richiama il principio secondo cui in caso di subappalto il rischio passa dall'appaltatore al subappaltatore, solo in caso di ingerenza del primo nella esecuzione delle opere.

Si tratta certamente di un principio sovente riaffermato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2005, n.4361; 6 agosto 2004, n.15185; 23 marzo 1999, n.2745), ma il giudice di appello ha dato minuziosamente atto di come la Edilferrato e lo stesso ~~Ferrato Rinaldi~~ si fossero fatti carico della osservanza delle norme antinfortunistiche legate al piano di smaltimento dell'eternit e certamente tale attività interessava il tetto sul quale l'infortunato stava lavorando. La stessa impresa aveva, pochi giorni prima, ricevuto specifiche prescrizioni dal servizio di medicina del lavoro della USL, il quale aveva anche sospeso i lavori, ed è ovvio che la sicurezza è concetto ampio che non può ritenersi limitata a rischi particolari. Per giunta, di tale assunzione di responsabilità e della concreta ingerenza, è conferma il fatto, posto opportunamente in luce dal giudice di merito, che la stessa Edilferrato aveva fornito il cantiere di cinture di sicurezza, ma non le aveva rese utilizzabili non avendo predisposto punti di aggancio (funi di ancoraggio e ponteggi adeguati). Non solo, ma il giorno seguente all'infortunio fu il ~~Ferrato~~ ad ordinare di montare idoneo ponteggio.

Vero è che la Corte di appello, nel trattare del quarto motivo dell'impugnazione della F.lli ~~Pedone~~ s.n.c. circa la mancata affermazione della esclusiva responsabilità della Edilferrato e dei soci, in quanto tale impresa impartiva le direttive sul lavoro da fare e doveva provvedere ad approntare e far rispettare le misure antinfortunistiche, ha dato atto



dell'organizzazione imprenditoriale della F.lli ~~Paolone~~ ^{ma} ha affermato che la stessa rispondeva per omessa vigilanza sull'uso dei presidi antinfortunistici e sulla correttezza delle operazioni eseguite dai propri operai. Con ciò, tuttavia, non ha escluso affatto la corresponsabilità (in misura anche maggiore) della impresa edile ~~Favato~~ per quanto sopra detto in punto di ingerenza e di assunzione dell'obbligo di attuazione delle misure di prevenzione.

Le considerazioni svolte in ordine all'assenza di punti di aggancio delle cinture di sicurezza (cui deve aggiungersi la mancanza di piani di calpestio già evidenziata, essa pure, dai giudici di merito), esclude qualsiasi concorso dell'infortunato nella produzione del sinistro.

Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.

Non v'è luogo a liquidazione delle spese non essendosi gli intimati costituiti.

P. T. M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, addì 22 febbraio 2006.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE.

Luciano Vigore

IL PRESIDENTE

Vincenzo Miele

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
oggi, 19 APR 2006



IL CANCELLIERE
Amore

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533